

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI TECNICHE PER IL
POSIZIONAMENTO E IL COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE
DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI
FOTOVOLTAICI NEI CASI IN CUI IL GESTORE DI RETE O IL GESTORE
CONTRAENTE SIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MISURA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3BIS DELLA DELIBERAZIONE N. 188/05**

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06.
2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.
3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.
4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta.
5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa.
6. Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più inverter);
 - b. essere all'interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile; nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprietà, il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l'espletamento delle attività di sua competenza;
 - c. essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari;
 - d. essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate le apparecchiature di misura dovrà avere un'altezza del soffitto pari ad almeno 2 metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro;
 - e. essere sufficientemente areato;

- f. essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale;
 - g. non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose;
 - h. non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.
7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di più inverter, la relativa morsettiera di parallelo, così come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad esempio, calotte o contenitori).

Non è in ogni caso necessaria la blindatura dei suddetti terminali di uscita.

L'apertura dei dispositivi anti-frode (ad esempio per sostituzione di un inverter guasto) può essere effettuata anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode,, il soggetto responsabile comunica al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.

8. Ciascuna linea elettrica che collega l'uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo è posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11 - 17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico.
9. I morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono dotati di dispositivi anti-frode, secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del predetto gestore.

Non è necessaria la blindatura dei suddetti morsetti.

Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile deve comunicare al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.

L'installazione dei dispositivi anti-frode di cui al presente punto 9 è effettuata dal gestore di rete o Gestore contraente solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).